



CITTÀ DI MONOPOLI

70043 - PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Nucleo Operativo Annonario e Commerciale

Prot. N. 20205

ORD. N° 00155

IL DIRIGENTE DELLA VI AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE

VISTO il verbale di accertata violazione amministrativa n° 16656/62/2013 redatto il 17.04.2013 da personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di individuo extracomunitario che non è stato possibile generalizzare poiché, al momento dell'accertamento si dava alla fuga abbandonando sul posto parte della merce in suo possesso, in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D. L. vo n. 114 del 31.03.98 perché ponevano in vendita alle ore 12.30 circa del giorno 16.04.2013 in Via Togliatti, nei pressi dello Stadio Comunale, area di svolgimento del Mercato Settimanale del Martedì, merce grossolanamente contraffatta, a mezzo di telo appoggiato direttamente sul suolo consistente in **nr. 2 borse e nr.41 paia di occhiali di alcune griffes internazionali contraffatte**, senza dimostrare di essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa.

VISTO il verbale di Sequestro amministrativo nr.7/2013 redatto contestualmente all'accertamento della violazione amministrativa con il quale si è proceduto al sequestro della merce e delle attrezzature sopra menzionate.

CONSIDERATO che lo stesso effettuava commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione amministrativa come disposto dall' art. 28, comma 2, del D. Lgs n.114/98 sanzionato dall' art. 29/1° comma del D. Lgs 114/98 e normativa regionale di riferimento ex L. R. n. 18/2001;

CONSIDERATO che il valore della merce sequestrata non supera i 50,00 Euro circa;

RITENUTO che il caso de quo non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 689/81

DATO ATTO che non è possibile procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca stante l'impossibilità di conoscere la residenza del trasgressore, ignoto, al fine di garantirne la tutela giudiziaria prevista dalla legge, la stessa sarà affissa all'Albo Pretorio di Questo comune 30 giorni per la dovuta pubblicità;

DATO ATTO inoltre che la confisca ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 19/3° comma della Legge n. 689/81, in quanto l'interessato può presentare opposizione al sequestro al Dirigente della VI^ Area Organizzativa presso il Comune di Monopoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 689/1981;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D. L.gvo 31 marzo 1998 n. 114;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONFERMA

il sequestro amministrativo della merce effettuato dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di IGNOTO in data 16.04.2013 come sopra indicato;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 29/1c. del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998, la **CONFISCA di nr 2 di borse e nr. 41 paia di occhiali di alcune griffes internazionali contraffatte** e dispone la **DEVOLUZIONE** ad associazione benefiche Onlus, da identificare successivamente.

AVVERTE

contro la presente Ordinanza può essere presentata opposizione, al Tribunale di Monopoli – Sezione distaccata di Bari ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81, nel termine di **trenta giorni** dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Si avverte inoltre che l'ordinanza di confisca diventa esecutiva decorso il termine per presentare opposizione al Tribunale competente.

DISPONE

La **PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE** Ordinanza all'Albo Pretorio per 30 giorni, stante l'impossibilità della notifica immediata della presente ordinanza considerata la probabile impossibilità di raggiungere i trasgressori per la notifica.

r.i. Ag.te A/D

Dal Comando Polizia Municipale, li **18 APR. 2013**



IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA

Dott. Michele Magg. Palumbo

OSSERVAZIONI

Il decreto legge 12 maggio 1995, n.163 (G.U.12.5.95), recante "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" aveva previsto nell'allegato I alla voce n.34) la semplificazione del "procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari".
L'art.1 del decreto n.163 e il relativo allegato I sono però stati soppressi dalla legge di conversione n.273/1995. In attesa di un provvedimento legislativo occorre trovare soluzioni operative per gestire la problematica della confisca di merce sequestrata sulle aree pubbliche a cittadini extracomunitari non residenti in Italia. Le disposizioni normative cui fare riferimento sono contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689 che all'art.18, comma 4, prescrive che " Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.14". Quest'ultimo articolo, al comma 5, precisa che "Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria (...)". Dalla combinata lettura quindi degli artt.18 e 14 della legge n.689 potrebbe ritenersi non obbligatoria la notifica dell'ordinanza di confisca, ma lo stesso art.18, al comma 7, aggiunge anche che "L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa". Senza notifica quindi la confisca non può diventare titolo esecutivo e quindi la merce rimane di proprietà del soggetto al quale è stata sequestrata. Una soluzione operativa consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg. (nei 30 gg dal sequestro infatti l'interessato può proporre opposizione al Sindaco).
Qualora non sia possibile perseguire la soluzione individuata, che consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg., si propone di procedere, dopo aver inutilmente tentato la notifica della confisca, al dissequestro della merce, facendo assumere ad essa lo status di "cose ritrovate" di cui all'art.927 del c.c. . Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e con affissione per tre giorni ogni volta, senza che si presenti il proprietario (o il possessore o detentore), la cosa appartiene a chi l'ha trovata e quindi all'amministrazione